

ASSOCIAZIONE FRA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI
DELLA CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI MACERATA



STATUTO SOCIALE



ASSOCIAZIONE FRA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI
DELLA CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI MACERATA

STATUTO SOCIALE



**ASSOCIAZIONE FRA DIPENDENTI
ED EX DIPENDENTI
DELLA CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI MACERATA**

STATUTO

ART. 1

Tra i dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata è costituita un'Associazione, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, che assume la denominazione di: "Associazione fra dipendenti ed ex dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata".

Essa ha sede legale presso i locali della Direzione Generale della Cassa di Risparmio medesima, in Macerata, Corso della Repubblica Italiana, n. 38.

ART. 2

Scopi dell'Associazione sono:

- a) - promuovere ed alimentare concretamente la solidarietà umana fra tutti gli iscritti all'Associazione;
- b) - promuovere iniziative a carattere culturale, artistico, economico, ricreativo e sportivo tra tutti gli iscritti dell'Associazione, sia in servizio sia in quiescenza e tra i loro familiari;
- c) - promuovere, eventualmente in collaborazione con l'Amministrazione dell'Istituto, corsi di aggiornamento tecnico e professionale di tutto il personale dipendente;
- d) - elargire sovvenzioni agli iscritti all'Associazione mediante la costituzione di un "Fondo di solidarietà" disciplinato dalle norme del Regolamento allegato.

ART. 3

Possono far parte dell'Associazione tutti i dipendenti assunti con rapporto continuativo dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata che sottoscrivono

ART. 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea generale degli iscritti;
- b) - il Consiglio direttivo;
- c) - il Comitato esecutivo;
- d) - il Presidente;
- e) - il Collegio sindacale;
- f) - il Collegio dei probiviri.

ART. 7

L'Assemblea generale:

- a) - delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) - esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza interessanti l'Associazione;
- c) - approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) - elegge il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri;
- e) - delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

ART. 8

L'Assemblea generale si riunisce, in sede ordinaria, una volta all'anno entro il 30 aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, per iniziativa del Consiglio o su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 degli iscritti, entro un mese dalla data della richiesta.

È ammessa a tutti gli effetti la votazione diretta per corrispondenza, purché le lettere esprimenti il voto giungano entro e non oltre il momento in cui viene chiusa la votazione.

ART. 13

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea generale con le norme di cui all'art. 12. In caso di parità di voti vengono applicati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- viene confermato il Consigliere uscente;
- viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- viene eletto il maggiore di età.

Il Consiglio direttivo, i cui componenti possono essere eletti solo se iscritti all'Associazione da almeno un anno, dura in carica un triennio.

Esso è composto da soci dipendenti della Direzione Generale, della Sede di Macerata e delle altre Sedi foranee in ragione di n. 1 rappresentante per ogni 50 soci dipendenti o frazione, nonché da soci ex dipendenti o pensionati diretti o di reversibilità in ragione di n. 1 rappresentante per ogni 150 iscritti o frazione.

Al fine di determinare, legislatura per legislatura, il numero dei membri che dovranno far parte del Consiglio direttivo verrà presa, come base di computo, la situazione dei soci alla data del 30 settembre dell'anno in cui si effettueranno le votazioni; dette operazioni di voto dovranno svolgersi entro il 30 aprile successivo e la relativa Assemblea potrà essere concomitante con quella annuale di cui all'art. 8.

Gli iscritti appartenenti alla Direzione Generale, alla Sede di Macerata (e rispettive dipendenze) ed alle altre Sedi foranee (e rispettive dipendenze) eleggeranno i propri rappresentanti; gli ex dipendenti ed i pensionati diretti e di reversibilità eleggeranno i propri rappresentanti.

In caso di trasferimento di un membro dalla circoscrizione in rappresentanza della quale è stato eletto, lo stesso sarà dichiarato decaduto dalla carica.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, concesso per casi particolari con delibera del Consiglio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si rendano vacanti dei posti nel Consiglio direttivo, vengono chiamati a ricoprirli, fino alle nuove elezioni, altri soci che, nell'ordine e nella stessa circoscrizione, abbiano ottenuto, nelle ultime votazioni, il maggior numero di voti.

Le riunioni del Consiglio, per le quali non sono ammesse deleghe, sono valide con la presenza di un numero di Consiglieri che rappresenti il cinquanta per cento più uno dell'intera composizione; le deliberazioni debbono essere adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16

Il Comitato esecutivo è composto di n. 5 membri, dei quali 2 di diritto e 3 elettivi.

Sono membri di diritto:

- il Presidente del Consiglio direttivo, che assume la carica di Presidente del Comitato esecutivo;
- il Vicepresidente del Consiglio direttivo, che assume la carica di Vicepresidente del Comitato esecutivo;

Sono membri elettivi i tre membri del Consiglio direttivo eletti a norma dell'art. 14, lettera a).

I membri del Comitato esecutivo durano in carica 3 (tre) anni e, comunque, per la stessa durata della legislatura del Consiglio direttivo.

ART. 17

Il Comitato esecutivo:

- provvede a tenere al corrente periodicamente i soci dell'attività svolta;
- nei casi di urgenza, ha facoltà di concedere ai soci, per particolari necessità, un prestito di importo e durata stabiliti dal regolamento. Può inoltre concedere ai soci erogazioni a titolo gratuito, in casi di estrema e comprovata necessità, per l'importo fissato dall'allegato regolamento. Nei casi suddetti, il Comitato informa il Consiglio alla prima seduta di questo, successiva alla concessione del prestito o dell'erogazione;

ART. 21

Il Collegio sindacale eletto dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica tre anni ed è composto di 5 membri, di cui tre effettivi e due supplenti: tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, concesso per casi particolari con delibera del Consiglio.

Il Presidente viene eletto fra i membri effettivi dai cinque componenti del Collegio stesso.

I componenti del Collegio sindacale possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo ed hanno il compito di controllare ed accertare le regolarità amministrative dell'Associazione.

ART. 22

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci, a scrutinio segreto, per la durata di tre anni; tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, concesso per casi particolari con delibera del Consiglio.

Il Collegio dei probiviri ha il compito di vigilare sul buon nome dell'Associazione, dirimendo inappellabilmente e senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, tutte le controversie che insorgessero tra i soci e delle quali sia investito su richiesta di uno degli interessati nonché di quelle che insorgessero tra i soci e gli altri Organi sociali.

Il Collegio dei probiviri ha inoltre il compito di proporre al Consiglio direttivo i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata.

ART. 23

L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle contribuzioni degli iscritti, da ogni altro versamento del Personale dell'Istituto, dalle erogazioni della Cassa o di altri Enti o persone, nonché da attrezzature, arredi e quanto acquistato con i fondi sociali.

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
"FONDO DI SOLIDARIETÀ" COSTITUITO FRA I DIPENDENTI
DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA**

ART. 1

Fra i dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata è costituito un Fondo per la mutua assistenza, che assume la denominazione "FONDO DI SOLIDARIETÀ".

ART. 2

Scopo del "Fondo" è quello di sovvenzionare gli iscritti all'Associazione dipendenti che si trovino in particolari, eccezionali e comprovate difficoltà mediante prestiti a media scadenza.

Tali prestiti verranno erogati dal Consiglio direttivo utilizzando:

- la percentuale delle quote sociali dell'Associazione stabilita dall'Assemblea dei soci;
- i contributi erogati dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata;
- le donazioni, le offerte e le contribuzioni volontarie.

ART. 3

Gli organi del "Fondo" sono gli stessi dell'Associazione dipendenti.

ART. 4

Si intendono iscritti al "Fondo" gli appartenenti all'Associazione dipendenti.

Non possono avvalersi del "Fondo":

- coloro che non hanno almeno un anno di anzianità d'iscrizione all'Associazione dipendenti;
- coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio presso la Cassa di

ART. 7

In casi eccezionalissimi, il Consiglio direttivo, all'unanimità, può decidere di concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima di L. 2.000.000.

RENDICONTO ED UTILI ANNUALI

ART. 8

Il Consiglio direttivo predisporrà il rendiconto annuale e lo presenterà, per la discussione e relativa approvazione, all'Assemblea degli iscritti in conformità dell'art. 25 dello Statuto.

ART. 9

Gli utili, costituiti dagli interessi sui depositi, sui titoli, su altre forme di investimento, andranno ad aumentare il patrimonio dell'Associazione.

